



## APPENDICE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19, costituito da:

- Dirigente Scolastico/datore di lavoro, Armando Antonio Sestilli
- Collaboratore del Dirigente Scolastico, Immacolata Concetta Giovine
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Antonietta Ferrandino
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Anna Mastromarco
- Medico Competente, Paolo De Pasquale
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Matteo Plazzo

in considerazione delle recenti disposizioni **approva** le seguenti modifiche da apportare al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza secondo il DPCM 14/01/2021.

### 1. Premessa

Il presente Regolamento ha validità fino al termine dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto ad apportare le necessarie modifiche, previa consultazione del Comitato Scolastico per l'Emergenza COVID-19, con successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

### 2. Riferimenti normativi

- a) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12 ottobre 2020 "COVID-19: indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena";
- b) DPCM del 3 novembre 2020;
- c) Indicazioni dettate dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, prot. 1994 del 09/11/2020, che prevedono l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli istituti scolastici di ogni ordine e grado salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- d) DPCM del 14 gennaio 2021;
- e) Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia del 22 gennaio 2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

### 3. Modifiche all'Art. 3 del Regolamento – Definizioni

(omissis)\*

- f) ~~Per Quarantena. si intende un~~ Periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a **10** giorni;
- g) ~~Per Isolamento fiduciario. si intende un~~ Periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura **10** giorni **dalla comparsa della positività se il decimo giorno si effettua un test molecolare con risultato negativo**. Se il soggetto diventa sintomatico, **il periodo di isolamento dura almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed è accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### 4. Modifiche all'Art. 6 del Regolamento - Misure per gli assistenti amministrativi

1. Al fine di mantenere un livello di rischio di magnitudo basso, il personale ATA addetto agli uffici deve rispettare le seguenti istruzioni:

- ~~È possibile~~ **Non è mai consentito** togliere la mascherina **chirurgica se si è in presenza di altre persone solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;**

(omissis)\*

### 5. Modifiche all'Art. 11 del Regolamento - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

(omissis)\*

6. In aula e **nei laboratori** gli studenti **NON POSSONO TOGLIERE LA MASCHERINA** durante la permanenza al proprio posto ~~e solo in presenza dell'insegnante~~. Gli alunni possono togliere la mascherina ~~anche~~ durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

~~7. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere l'area didattica (lavagna) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno potrà togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 m dall'insegnante. Durante il~~

~~movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.~~

~~8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di un alunno, gli altri alunni, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.~~

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno **15 minuti**. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

(omissis)\*

## **6. Modifiche all'Art. 17 del Regolamento - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni ~~in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola~~ devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento **devono essere svolti solo in con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.**

~~2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.~~

~~3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.~~

## **7. Modifiche all'Art. 19 del Regolamento - Pulizia e sanificazione della scuola**

(omissis)\*

7. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare ~~mascherine e guanti monouso~~ **i dispositivi di protezione individuale indicati al punto 8 della scheda di sicurezza, relativa al prodotto di pulizia utilizzato, fornita dal produttore/fornitore.** Dopo l'uso i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

## **8. Modifiche all'Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

(omissis)\*

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e **dovrà indossare un dispositivo di**

protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 ~~la mascherina chirurgica~~ fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

- (...).
- Dovrà essere dotato ~~di mascherina chirurgica~~ di un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto, ~~compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.~~

(omissis)\*

Note: (omissis)\*: articoli non menzionati perché non modificati

**Approvato con delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 3 marzo 2021**